



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

R.I.n.15 del 7.1.2016

VISTO l'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione";

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli del 5 gennaio 2015 con la quale è stato approvato lo schema di domanda di regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi dell'art.1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTA la determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 4084 del 15 gennaio 2015 di approvazione dello schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse, mediante concessionario di stato, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che il signor Nazareno Stelladoro, titolare del punto sito in Lentini (SR), Piazza della Resistenza n.16, in data 2 febbraio 2015, ha presentato dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'articolo 1, comma 643, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dichiarando di voler effettuare la raccolta delle scommesse quale punto aggiuntivo della rete del concessionario di Stato Admiral Interactive s.r.l., concessione n.4517, che ha controfirmato, in segno di adesione, la suindicata dichiarazione;

ATTESO che, in data 27 febbraio 2015, il Signor Stelladoro ha sottoscritto il disciplinare per la raccolta delle scommesse mediante concessionario di Stato, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, atto sottoscritto per accettazione anche dal citato concessionario Admiral Interactive s.r.l.;

VISTO il titolo autorizzatorio n. 2015/A1574/GIOCHI/SCO emesso in data 27 febbraio 2015, con il quale il signor Nazareno Stelladoro, quale titolare del punto sito in Lentini (SR), Piazza della Resistenza n.16, avente codice n.92083, è stato autorizzato alla raccolta delle scommesse attraverso il concessionario Admiral Interactive s.r.l.;

VISTA la nota della Questura di Siracusa del 9 novembre 2015, con la quale è stato comunicato che, presso il punto di raccolta del signor Stelladoro, in Lentini (SR), Piazza della Resistenza n.16, era effettuata la raccolta illegale delle scommesse attraverso il sito Leaderbet.com - sito facente capo a società priva di concessione sia per la raccolta del gioco a mezzo rete fisica che per la raccolta del gioco a distanza - e che, per l'effetto, si stava procedendo alla revoca della licenza ex art.88 TULPS, rilasciata il 18 giugno 2015;

ATTESO che, a seguito di tale comunicazione, con nota R.U. n.115241 del 2 dicembre 2015, si è dato avvio al procedimento di decadenza, ai sensi degli artt.7 e seguenti della legge n.241/90, essendo totalmente incompatibile con l'attività che si svolge a seguito della regolarizzazione fiscale la raccolta



illegale del gioco, e si è contestualmente disposta la sospensione cautelare del collegamento con il totalizzatore nazionale;

PRESO ATTO delle deduzioni formulate dal signor Stelladoro con nota del 3 dicembre 2015, con le quali si riconosce che la raccolta per conto di soggetto privo di concessione è proseguita in data successiva alla regolarizzazione fiscale;

RITENUTO che le argomentazioni formulate dal signor Stelladoro non siano esimenti, non potendo essere addotto il mancato collegamento al totalizzatore nazionale come ragione che giustifichi la prosecuzione della raccolta illegale del gioco anche in data successiva alla regolarizzazione fiscale, ma che, anzi, costituiscano esplicita ammissione di aver proseguito la raccolta per conto di società priva di titolo abilitativo anche successivamente alla regolarizzazione;

ATTESO che la raccolta illegale del gioco è totalmente incompatibile con l'istituto della regolarizzazione fiscale per emersione di cui alla citata legge n.190/2014, non essendo tollerabile che chi si regolarizza continui, dopo aver usufruito dei benefici della regolarizzazione stessa, nella raccolta illecita del gioco, per scongiurare la quale è stata prevista la regolarizzazione;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, la decadenza, a far tempo dal giorno 18 gennaio 2016, del diritto alla raccolta delle scommesse per conto del concessionario di Stato Admiral Interactive s.r.l. (conc. n.4517) del signor Nazareno Stelladoro, per il punto di raccolta sito in Lentini (SR), Piazza della Resistenza n.16, avente codice n.92083.

Per l'effetto, deve intendersi revocato il titolo autorizzatorio n. 2015/A1574/GIOCHI/SCO emesso in data 27 febbraio 2015.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, li 7 gennaio 2016

IL DIRETTORE CENTRALE

Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993